

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19/2008 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell’art. 34 della l.r. n. 9/2013”;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1/9/1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 227 del 25 giugno 2013;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso Ettari 2.409.161,20, ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97, come modificata dalla L.R. 19/2011;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato gli Ambiti Territoriali di Caccia;

CONSIDERATO, inoltre, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l’indice medio regionale di densità venatoria, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO, infine, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice massimo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia pari a 0.0308, quale prodotto fra l'indice medio di densità venatoria e il coefficiente 1.54 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22, comma 5, lettera "a" della citata L.R. 33/97 "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza";

RITENUTO, giusto quanto previsto dal comma 5, lettera "b" del citato art. 22 della L.R. 33/97, di dovere determinare e rendere noto, per l'annata venatoria 2018/2019, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio e dei dati forniti dai Servizi per il Territorio Unità Operative n. 3- Gestione delle Risorse naturalistiche – Ripartizioni Faunistiche Venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 -Per la stagione venatoria 2018-2019 l'indice massimo di densità venatoria per ATC è 0,0308 cacciatore/ettaro, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Art. 3 - Per la stagione venatoria 2018-2019 il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:

Ambito territoriale di caccia ATC	Numero potenziale cacciatori per ATC calcolato in base all'indice max di densità venatoria	Numero di tesserini venatori ritirati dai cacciatori residenti nell'ambito territoriale di caccia anno 2017	Cacciatori ammissibili per singolo ATC	Cacciatori regionali ammissibili per singolo ATC 90 %	Cacciatori extra-regionali ammissibili per singolo ATC 10%
AG1	2.798	1323	1475	1327	148
AG2	3.767	1738	2029	1826	203
AG3	7	120	0	0	0
CL1	2.261	823	1438	1294	144
CL2	2.205	835	1370	1233	137
CT1	4.423	5936	0	0	0
CT2	1.599	527	1072	965	107
EN1	2.943	710	2233	2010	223
EN2	2.600	543	2057	1851	206
ME1	1.377	515	862	776	86
ME2	3.363	4996	0	0	0
ME3	81	139	0	0	0
PA1	4.516	3291	1225	1102	123
PA2	4.247	1163	3084	2776	308
PA3	8	21	0	0	0

RG1	2.293	986	1307	1176	131
RG2	1.165	669	496	446	50
SR1	1.831	1060	771	694	77
SR2	2.108	1097	1011	910	101
TP1	1.893	971	922	830	92
TP2	2.634	2699	0	0	0
TP3	21	50	0	0	0
TP4	26	43	0	0	0
TOTALE	48166	30255	21352		

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo 24 maggio 2018

Il Dirigente Generale
Mario Candore
firmato